Codice A1103A
D.D. 14 maggio 2025, n. 554
Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza istruttoria ex art. 18 della Legge 689/1981 (Fasc. n. 1 API/2020).

ATTO DD 554/A1103A/2025 DEL 14/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza istruttoria ex art. 18 della Legge 689/1981 (Fasc. n. 1 API/2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 562 del 15.09.2020, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di *omissis* a carico del signor *omissis***,** nato a*omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 27/2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati in Località *omissis* nel Comune di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 96, c. 4 della L.R. n. 1/2019 "*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*" relativo all'onere di apposizione del cartello identificativo di alveari da parte di proprietari e detentori di alveari.

Evidenziato che la qui sopra citata legge regionale prevede espressamente tra le Disposizioni generali in materia di Vigilanza e sanzioni (art. 89, c. 7), l'applicazione del cosiddetto istituto della diffida amministrativa ex L.r. 72/1989 "*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*" (ora superata dalla L.r. 17/2023, il cui art. 8, c. 3 ridisciplina peraltro l'istituto citato ampliandone altresì la casistica);

sottolineato che l'istituto in questione si sostanzia in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa entro un termine non superiore a dieci giorni per tutti quei casi in cui la condotta è sostanzialmente sanabile secondo la definizione di cui all'art. 1 bis, c. 3 della L.r. 72/1989;

preso altresì atto che nel caso di specie non si è proceduto alla preliminare diffida prevista dalla normativa di settore;

evidenziato inoltre che nel caso di specie il soggetto interessato ha trasmesso degli scritti difensivi dai quali è emersa la buona fede dell'apicoltore (amatoriale) che aveva comunque regolarmente registrato l'attività nell'aprile del 2010 e l'apiario, oggetto dell'accertamento, mediante comunicazione alla Banca dati anagrafe apistica nel giugno 2018;

dato altresì atto che non risulta agli atti che il soggetto fosse già stato diffidato per un comportamento della stessa indole, condizione questa che avrebbe precluso una nuova applicazione dell'istituto in esame;

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, non sussistere i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati..

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti